



CAPITOLATO D'APPALTO/SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CODICE CIG ZF53148245

PERIODO CONTRATTUALE DAL 17 MAGGIO 2021 AL 18 GIUGNO 2022

CPV 79600000-0

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D. Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, a favore della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia – Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia (in seguito Fondazione), per una figura professionale ascrivibile al livello 2F2L (ex C1), retribuzione tabellare 2F2L, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Federculture applicato dalla Fondazione.
2. La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente da un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n 276 e s.m.i..
3. L'oggetto della prestazione lavorativa richiesta sarà riconducibile al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Federculture applicato dalla Fondazione.

Articolo 2 – IMPORTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo complessivo presunto del servizio è fissato in Euro 39.554,48, oltre Iva da calcolarsi esclusivamente sul margine di agenzia, pari a **2.072** ore distribuite nel periodo dal 17 maggio 2021 al 18 giugno 2022.
Detto importo costituisce il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo, in quanto il valore effettivo sarà determinato dalla prestazione lavorativa effettivamente richiesta. L'appalto avrà durata dal 17 maggio 2021 al 18 giugno 2022; sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal

Articolo 3 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio, con le caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nel seguente art. 5, sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà proposto il prezzo più vantaggioso così come meglio specificato nel successivo art. 10 e nel rispetto delle modalità operative indicate nell'Avviso.
3. La Fondazione potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

Articolo 4 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

1. L'Agenzia aggiudicataria, al momento dell'esecuzione del contratto, dovrà disporre di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Reggio Emilia e indicare un Responsabile del contratto dell'Agenzia.
2. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto nonché dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3.
3. L'Agenzia si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e selettività, tenuto conto dei bisogni esplicitati dalla Fondazione.
4. L'attività del lavoratore presso la Fondazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego cui sono soggetti i dipendenti della Fondazione. A tale scopo l'Agenzia dovrà richiedere apposita dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore stesso.
5. L'Agenzia aggiudicataria vigilerà, inoltre, che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A.
6. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto, al lavoratore somministrato, della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, e delle ritenute fiscali previste per legge, con esclusione dell'Irap che resta a carico della Fondazione.
7. La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia al lavoratore sarà quella prevista per i dipendenti dalle Agenzie di somministrazione lavoro a tempo determinato.
8. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a fornire, dietro richiesta della Fondazione, copia delle buste paga del lavoratore somministrato e dei versamenti dei contributi previdenziali al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, e delle ritenute fiscali, previsti per legge.
9. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione la figura professionale richiesta dalla Fondazione per il periodo di tempo stabilito. La richiesta di somministrazione farà riferimento al profilo professionale ascrivibile al livello 2F2L (ex C1), retribuzione tabellare 2F2L, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Federculture applicato dalla Fondazione.
2. Le mansioni del profilo da selezionare sono riconducibili all'**ambito gestionale, amministrativo, contrattuale e di comunicazione**, quali quelle di seguito elencate:
 - a. svolge attività di carattere gestionale (anche mediante l'utilizzo di programmi e piattaforme informatiche a ciò destinate) ed istruttorio nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate, che comportano anche la risoluzione di questioni richiedenti valutazioni discrezionali;
 - b. collabora alla amministrazione del personale con il profilo professionale a ciò preposto;
 - c. coopera con i profili direttivi e il Direttore per la gestione amministrativa e per i rapporti con gli organi politico-amministrativi della Fondazione;
 - d. predispone e redige relazioni, comunicazioni e schemi di atti e provvedimenti gestionali ed amministrativi attribuiti alla sua competenza e conformi al suo profilo professionale, sottoscrivendone l'istruttoria;
 - e. elabora dati e informazioni nell'ambito dell'applicazione di procedure definite riferibili all'attività corrente, al fine dell'elaborazione di studi, programmi, progetti e iniziative da realizzare;
 - f. collabora alla promozione ed organizzazione di eventi, manifestazioni, attività promozionali ed a tal fine deve possedere buone conoscenze della lingua inglese;
 - g. deve possedere una conoscenza delle disposizioni legislative di riferimento, adeguata alle proprie mansioni e profilo professionale.
3. La sede di svolgimento delle prestazioni è quella della Fondazione per lo sport in Via F.lli Manfredi n. 12/D a Reggio Emilia.
4. I dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della Fondazione inquadrati nel medesimo profilo professionale (al momento 0,54136%).
3. La Fondazione potrà chiedere all'Agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i lavoratori candidati preselezionati dall'Agenzia medesima e il Direttore della Fondazione che potrà effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione, al fine della scelta del lavoratore.
4. I tempi di somministrazione del lavoratore non dovranno eccedere, tra la richiesta e l'effettiva fornitura, i cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa da parte della Fondazione.
6. L'orario di lavoro sarà articolato, sulla base dell'orario dei dipendenti della Fondazione, su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì con rientro pomeridiano nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì per un totale di 37 ore settimanali), fatte salve eventuali modifiche o esigenze diverse.
7. L'Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, della normativa complementare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato.
8. L'Agenzia dovrà garantire:
 - l'iscrizione del lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, a termini di legge;

- la corresponsione della retribuzione spettante direttamente al prestatore di lavoro a tempo determinato, in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
9. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere le retribuzioni spettanti al prestatore di lavoro a tempo determinato, nonché all'effettuazione dei versamenti dei contributi se dovuti per legge,
 10. La Fondazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
 11. Il prestatore di lavoro sarà sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
 12. Il prestatore di lavoro avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o in caso sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
 13. In caso di mancato superamento del periodo di prova o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal competente medico aziendale della Fondazione (l'onere di tale accertamento, qualora promosso dalla Fondazione, è a carico della Fondazione stessa) l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione via PEC da parte della Fondazione.
 14. Il prestatore di lavoro dovrà operare nel rispetto di quanto previsto dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3.

Articolo 6 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta, con oneri a suo carico, su motivata istanza della Fondazione, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.
2. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i cinque giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto.
3. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio della Fondazione, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile.
4. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, dovrà essere risarcito a favore della Fondazione e a terzi, da parte dell'Agenzia.
5. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, la Fondazione provvederà a formalizzare all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC in maniera motivata le contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.

6. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.
7. La Fondazione si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio della Fondazione stessa.

Articolo 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. La Fondazione, in caso di inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria, sarà tenuta agli obblighi di cui all'art. 35 – comma 2 – del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate.
2. La Fondazione è tenuta ad informare e garantire il lavoratore per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici connessi all'attività lavorativa, oltre che di dotarlo dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L'onere economico per questi adempimenti è a carico della Fondazione.
3. La Fondazione sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.
4. La Fondazione agirà in via di rivalsa verso l'Agenzia, qualora i danni di cui al precedente comma 3 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'Agenzia stessa, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto d'appalto, del disciplinare di gara ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente in materia di lavoro somministrato.
5. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 8 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
2. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
3. Qualora dai controlli effettuati, il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto e ad altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente fornitura, la Fondazione provvederà a segnalare tempestivamente, in modo puntuale e motivato le inadempienze all'Agenzia, tramite PEC.
4. A seguito delle contestazioni di cui sopra, l'Agenzia dovrà formalizzare, entro 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, le proprie controdeduzioni da trasmettere alla Fondazione con lo stesso mezzo.
5. La Fondazione adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di sanare le irregolarità rilevate, che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria sempre tramite PEC.
6. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. La Fondazione comunica tempestivamente all'Agenzia aggiudicataria tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. L'Agenzia è tenuta a comunicare alla Fondazione secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativi alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.
4. La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. Si applica la procedura prevista dall'art.6 del presente capitolato.

Articolo 10 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

1. Lo sconto sul margine di Agenzia offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dall'Agenzia concorrente, in base a calcoli e valutazioni di propria ed assoluta convenienza dell'Agenzia stessa, è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.
2. Per il servizio oggetto del presente capitolato, la Fondazione corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il prezzo orario complessivo derivante dall'offerta, oltre Iva sulla parte imponibile.
3. Il prezzo orario complessivo, di cui al punto precedente, consiste nell'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il costo orario lordo moltiplicato per il valore del moltiplicatore (€ 18,18 X 1,05 = euro 19,09) di cui la quota non comprimibile è costituita dall'importo lordo di Euro 18,18 (previsto per la categoria professionale 2F2L (ex C1), retribuzione tabellare 2F2L), come indicato al successivo comma 6, e la parte Margine d'Agenzia quantificata in **Euro 0,91/ora** sulla quale la Ditta dovrà indicare la percentuale di sconto offerto. Il prezzo orario complessivo si ritiene costituito in via esemplificativa e non esaustiva da:
 - Ricerca e selezione del personale;
 - Retribuzione lorda del lavoratore (voci indicate nella tabella di cui al punto 6 del presente articolo);
 - Oneri contributivi previdenziali e assistenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
 - Quota assicurativa Inail;
 - Trattamento di Fine Rapporto, ferie e festività soppresse, tredicesima mensilità;
 - Utile d'impresa;
 - Rischio di impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali riportate in via esemplificativa e non esaustiva al punto 8 del presente articolo.
4. Ne consegue che la percentuale di sconto offerto di cui al precedente punto 1 dovrà far sì che nella risultante del c.d. "margine di agenzia" siano ricomprese tutte le rimanenti voci non contenute nell'importo orario di euro 18,18 per la categoria professionale 2F2L (ex C1), retribuzione tabellare 2F2L. La Fondazione corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente il prezzo orario complessivo per le ore effettivamente prestate da parte del lavoratore, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata

da parte del lavoratore medesimo come sopra esplicitato.

5. E' dovuta l'aliquota I.V.A. di legge sulla parte imponibile.
6. Il trattamento retributivo per la categoria professionale 2F2L (ex C1), retribuzione tabellare 2F2L., è quello fissato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Federculture, applicato dalla Fondazione, a cui sono applicate le percentuali degli istituti obbligatori previsti per il lavoro somministrato.
7. **L'importo orario lordo** da prendere a riferimento, determinato come da prospetto di seguito esposto, **è pari a euro 18,18 determinato come da .**

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO MEDIO ORARIO LORDO RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE	
CONTRATTO APPLICATO: CCNL ENTI CULTURALI FEDERCULTURE	
CATEGORIA 2F2L – TEMPO DETERMINATO	
Qualifica	<i>Impiegato</i>
Livello	2F2L
1. Retribuzione fissa mensile	€ 1.697,55
2. Elemento Garanzia Retributivo E.G.R.	€ 280,00
3. Nr. Mensilità contrattuali (12-13-14)	14
4. Totale retribuzione annua = (1 x 3) + 2	€ 24.045,70
5. T.F.R. Quota Annuale (esclusa rivalutazione)	€ 1.781,16
6. Contributi INPS a carico Azienda (al netto fiscalizzazione) = 4 x 28,60%	€ 6.877,07
7. Contributi INAIL = 4 x 0,54136%	€ 130,17
8. Fondo valorizzazione del personale anno 2021 = € 9 x 14 mens.	€126,00
9. Totale costo annuo = 4 + 5 + 6 + 7 + 8	€ 32.960,11
10. Ore annue lavorative convenzionali da CCNL	1.813
11. COSTO ORARIO = 9 / 10	€ 18,18

Ai fini del suddetto calcolo si precisa che:

- a) *Le retribuzioni e gli oneri contributivi riportati nel prospetto corrispondono alla documentazione originale disponibile presso la Fondazione;*
- b) *per la determinazione della retribuzione si è fatto riferimento esclusivamente agli elementi costitutivi fissi in godimento, escludendo dal calcolo gli elementi "mobili" quali: straordinari, premi, indennità di trasferta, assegni familiari, emolumenti arretrati, indennità mensa e buoni pasto. Inoltre il monte ore considerato ai fini del calcolo del costo orario è pari alle ore convenzionali da CCNL al netto delle sole ore non lavorabili per ferie, permessi e festività soppresse.*

7. Si precisa che l'importo orario lordo potrebbe essere ricalcolato in fase di esecuzione del contratto, in conseguenza a miglioramenti economici derivanti dall'applicazione di futuri accordi contrattuali o ad aumenti delle aliquote degli oneri a carico dell'Azienda previsti da leggi o normativa complementare, durante il periodo di validità del contratto d'appalto.
8. Detti aumenti saranno posti a carico della Fondazione, fermo restando il margine dell'Agenzia inizialmente offerto e risultante dall'applicazione del moltiplicatore come previsto dal comma 3 del presente articolo. Più precisamente il margine d'Agenzia risultante dal moltiplicatore offerto in sede di gara non potrà aumentare a causa degli aumenti di cui al precedente comma 7.
9. Il prezzo orario complessivo per ogni ora ordinaria lavorata deve ricomprendere oltre agli elementi indicati nel precedente comma 6 anche il margine d'Agenzia;
10. Resta a carico esclusivo dell'Agenzia aggiudicataria ogni altra assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali, in via esemplificativa e non esaustiva: malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio, assenze disciplinate dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dalla Legge 08 marzo 2000, n. 53 e s.m.i., Legge del 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
11. Sarà obbligo dell'Agenzia aggiudicataria, su richiesta della Fondazione anche telefonica, fornire ogni qualsiasi documento a comprova dell'avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo e il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro, oltre alle ritenute fiscali di legge.
12. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati da Fondazione all'Agenzia aggiudicataria che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte della Fondazione.
13. La Fondazione si impegna altresì a fornire direttamente al prestatore di lavoro, il "buono pasto elettronico" del valore nominale unitario di euro 6,00, con le medesime modalità di maturazione e fruizione previste per i dipendenti della Fondazione.
14. Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, la Fondazione fornirà al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze. Al termine del mese ed entro il 5 del mese successivo, saranno trasmesse all'Agenzia aggiudicataria le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Direttore o suo delegato.

Articolo 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale, a seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP sarà disposto a 30 (trenta) giorni sul conto dedicato che verrà indicato dall'Agenzia aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1 comma 209, della Legge N. 244/2007 e dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico intestata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia -Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.I. 02299930350 – CUU: UFRS9M.
2. Il pagamento della fattura verrà effettuato, tramite bonifico bancario, entro il termine sopraindicato, salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra i quali il DURC).
3. Unitamente alla fattura, l'Agenzia aggiudicataria dovrà produrre un prospetto riepilogativo contenente l'imponibile previdenziale su cui la Fondazione dovrà versare l'IRAP.
4. Il termine di pagamento di cui sopra sarà sospeso in caso di puntuali contestazioni riferite

- all'oggetto della prestazione, all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità, formalizzate all'Agenzia tramite PEC entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, da parte della Fondazione.
5. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.
 6. La Fondazione si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà all'Agenzia tramite PEC, al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.
 7. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare:
 - obbligo del fornitore di comunicare il numero del c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie del presente capitolato;
 - obbligo del fornitore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto precedente;
 - obbligo della Fondazione di comunicare al fornitore il CIG.
 8. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempienza ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, da inviarsi con comunicazione a mezzo PEC nei seguenti casi:
 - accertata non veridicità contenute nelle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria;
 - sospensione ingiustificata del servizio;
 - cessione del contratto: la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
 - inosservanza della disciplina del subappalto;
 - ripetuti ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del servizio, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
 - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali da parte della ditta aggiudicataria richiesti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50 18/04/2016;
2. Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto l'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Fondazione per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare alla Fondazione.
3. La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

Articolo 13 - SUBAPPALTO

1. La Fondazione, considerata la tipologia del servizio in oggetto, non intende autorizzare l'istituto del subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

Articolo 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione della gara, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall'art. 103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.
2. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Articolo 15 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Dopo l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace si procederà alla stipulazione del contratto con scrittura pubblica, con il quale l'Agenzia aggiudicataria, si obbliga a stipulare lo specifico contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in base alle esigenze della Fondazione.
2. Il contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tale contratto dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.
3. La Fondazione si riserva la facoltà, in casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine di fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto.
4. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.

Articolo 16 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Articolo 17 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile con un massimale unico di capitale annuo assicurato di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per eventuali danni a persone e/o a cose, che possa cagionare alla Fondazione, nel corso ed a causa dell'esecuzione del servizio. Detta polizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto.

Articolo 18 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che “i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
2. Pertanto i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. **Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che “...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”**

Articolo 20 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Fondazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Fondazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Fondazione attinente le procedure adottate dal fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Fondazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Fondazione.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.
3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Avviso per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.
4. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.
5. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.
6. La disciplina sulla tutela della riservatezza attuata dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia è consultabile sul sito <http://www.fondazionesport.it/> nella sezione "Riservatezza".
7. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi ed in virtù della normativa sui contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016); il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di poter essere ammesso alle operazioni successive.
8. La Fondazione per lo Sport si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente capitolato/contratto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3 e consegnato in copia al prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione del presente capitolato/contratto.

IL DIRETTORE

Dott. Domenico Savino

documento firmato digitalmente